REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Natale Longo	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Roberto Rizzi	Consigliere

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità, iscritto al n. **61621** del ruolo generale, sull'appello proposto da **PITINGOLO SINOPOLI Eugenio**, nato a Soverato (CZ), il 24.5.1966, (c.f.: PTNGNE66E24I872W) rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Abatianni (*alessandro.abatianni@avvocatimantova.it*), unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso il suindicato indirizzo pec;

contro

- la **Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio**;

- la **Procura Generale della Corte dei conti**;

avverso e per la riforma

della sentenza n. 135/2024, resa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in data 25.3.2024.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, nella pubblica udienza del 8.5.2026, il relatore, l'avv. Giulio Bellini, su delega, per l'appellante, nonché il P.M., nella persona del V.P.G. Antongiulio Martina.

Svolgimento del processo

Con l'impugnata sentenza la Sezione territoriale ha condannato l'odierno appellante, militare della Guardia di Finanza, al pagamento, in favore dell'amministrazione di appartenenza, della somma di euro 7.087,00, oltre accessori di legge, per avere svolto, in assenza della prescritta autorizzazione, attività extraistituzionali retribuite incompatibili con il rapporto di impiego pubblico, consistite nell'esercizio di attività di amministratore di condominio e di procacciatore d'affari.

Il giudice di prime cure ha ritenuto infondate le eccezioni di nullità della citazione e di prescrizione, affermando che il *dies a quo* della prescrizione dovesse decorrere dal momento della scoperta del danno da parte dell'Amministrazione, coincidente con gli esiti dell'attività investigativa della Guardia di Finanza e con la successiva notizia di danno trasmessa alla Procura contabile.

La Sezione territoriale ha, inoltre, distinto, sotto il profilo della disciplina applicabile, le attività assolutamente incompatibili – quali quelle di amministratore di condominio – dalle attività solo relativamente incompatibili, qualificando le prime come violazione del sinallagma del rapporto di impiego e le seconde come ipotesi riconducibili al danno da omesso riversamento previsto dall'art. 53, comma 7-bis, d.lgs. n. 165/2001.

Avverso tale decisione il Pitingolo Sinopoli ha proposto appello, deducendo: a) l'erronea quantificazione del danno; b) la maturazione della prescrizione; c) l'insussistenza dell'occultamento doloso; d) la non debenza dell'importo di euro 2.064,00 percepito nel 2019; e) la carenza di presupposti per l'azione erariale.

La Procura Generale ha concluso per il rigetto integrale dell'appello, evidenziandone l'infondatezza in fatto e in diritto.

All'udienza di trattazione della causa, le parti, dopo ampia discussione, hanno ribadito le rispettive richieste.

Motivi della decisione

L'appello è infondato.

Il Collegio condivide integralmente le argomentazioni svolte dalla Procura Generale nelle proprie conclusioni scritte, cui rimanda *breviter,* ex art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c., in quanto più convincentemente esposte e non idoneamente confutate dall'appellante, neanche con le note depositate in sede di udienza.

E valga il vero.

Quanto alla dedotta erroneità della quantificazione del danno, correttamente la Procura Generale ha osservato che l'originario importo di euro 14.174,00, indicato nell'atto introduttivo, è frutto di un mero errore materiale di calcolo, agevolmente emendabile sulla base della semplice sommatoria degli importi specificamente contestati e successivamente rettificati all'udienza di primo grado nella misura di euro 7.087,00. Ne consegue l'assoluta insussistenza di qualsiasi vizio invalidante dell'atto introduttivo.

Parimenti infondata è la censura relativa all'inclusione, nella quantificazione del danno, dell'importo di euro 2.064,00, corrisposto nel 2019 dalla società Unogas per l'attività di procacciamento d'affari.

La documentazione acquisita dimostra, invero, che il relativo compenso è maturato anteriormente alla cessazione del rapporto di collaborazione, risultando già indicato nella nota della società acquisita dalla Guardia di Finanza nel novembre 2018. La materiale corresponsione della somma in epoca successiva alla fine dell'attività lavorativa non elide, pertanto, la riferibilità causale della prestazione al periodo di servizio *illo tempore* in corso.

Del pari destituita di fondamento è la doglianza concernente la prescrizione dell'azione erariale: correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto configurabile l'occultamento doloso del danno, derivante dall'omessa comunicazione all'Amministrazione dello svolgimento di incarichi extraistituzionali. Invero, la mera indicazione dei compensi nelle dichiarazioni fiscali non vale a soddisfare l'obbligo informativo gravante sul pubblico dipendente nei confronti dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di adempimenti svolti per finalità diverse e nei riguardi di soggetti istituzionali terzi, non utile, pertanto, a rendere conoscibile alla stessa la condotta illecita.

Ne consegue che il *dies a quo* della prescrizione decorre dal momento della effettiva scoperta del danno e non dalla percezione dei compensi o dalla presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Totalmente inconferenti sono, altresì, le censure relative alla mancata predisposizione di modalità operative per il riversamento dei

compensi percepiti. Invero, l'obbligo di riversamento discende direttamente dalla legge e il convenuto avrebbe potuto agevolmente acquisire le necessarie indicazioni presso il proprio ufficio, ovvero procedere autonomamente alle modalità di versamento consentite dall'ordinamento.

Infine, deve rilevarsi l'inammissibilità delle ulteriori doglianze formulate mediante mera riproposizione delle deduzioni già svolte in primo grado, senza alcun effettivo confronto critico con le puntuali argomentazioni della sentenza appellata, come correttamente eccepito dalla Procura Generale.

La decisione impugnata appare, pertanto, immune dai vizi denunciati e meritevole di integrale conferma.

La condanna alle spese di giudizio segue la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. **61621** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo rigetta, condannando l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio che vengono liquidate in € 96,00 (novantasei/00).

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8.5.2026.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Aurelio Laino	Enrico Torri
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositato in Segreteria il 19/06/2026

IL DIRIGENTE
Massimo Biagi

F.to digitalmente